

## PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - O.S. 2.4

**"Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell'ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative - CUP G49B24000020009"**  
(D.G.R. n. 177/2024)

### **LOTTO 1: "POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E/O DI ALLERTAMENTO IN TEMPO REALE" D.U.V.R.I.**

RUP

ing. Giovanni Di Bello

Responsabile della progettazione

ing. Vito Lanorte

Collaboratori:

dott. Alfredo Marino

ing. Carlo Glisci

ing. Antonio Basso

ing. Gianvito Summa

geom. Antonio Passarella

geom. Riccardo D'Amico

Agosto 2025

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO .....	3
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
1.3	TERMINI E DEFINIZIONI .....	4
2	PRESCRIZIONI GENERALI .....	6
2.1	MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO DA RISPETTARE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	6
2.2	RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI .....	8
2.3	PRESCRIZIONI GENERALI ANTINCENDIO .....	8
2.4	PRESCRIZIONI GENERALI SUI COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI .....	8
3	FASI DI LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE.....	9
3.1	PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SINGOLE FASI E INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE .....	10
	<i>Fase di trasporto</i> .....	10
	<i>Fase di lavoro</i> .....	10
	<i>Fase di pulizia del cantiere</i> .....	12
3.2	USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE .....	12
3.3	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI.....	13
3.4	EMERGENZE .....	13
3.5	DISPOSIZIONI FINALI .....	13
4	COSTI DELLA SICUREZZA .....	14
5	CONCLUSIONI .....	15
5.1	IMPLEMENTAZIONE .....	15
5.2	VALIDITÀ E REVISIONI .....	15
5.3	DICHIARAZIONI .....	15

# 1 PREMESSA

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle ditte appaltatrici e dai lavoratori autonomi al fine di eliminare le interferenze reciproche, in ottemperanza all'articolo 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 (ex articolo 6 della Legge 123/2007) secondo il quale *"Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze"*. Tale documento è allegato al Contratto di appalto.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## 1.2 Normativa di riferimento

<b>D.M. 37/2008</b>	<i>Norme per la sicurezza degli impianti elettrici.</i>
<b>D.Lgs. 475/92</b>	<i>Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i>
<b>D.M. 02/05/01</b>	<i>Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI).</i>
<b>Legge 123/07</b>	<i>Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</i>
<b>D.Lgs. 81/08</b>	<i>Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>
<b>D.Lgs. 106/09</b>	<i>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>
<b>D.Lgs. 36/2023</b>	<i>Codice degli appalti pubblici.</i>

### 1.3 Termini e definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (art. 2) si intende per:

“LAVORATORE”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ... l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari ... i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il servizio civile; ...

“DATORE DI LAVORO”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

“PREPOSTO”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

“MEDICO COMPETENTE”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

“SORVEGLIANZA SANITARIA”: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

“PREVENZIONE”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

“SALUTE”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità

“VALUTAZIONE DEI RISCHI”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

“PERICOLO”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

“RISCHIO”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

“FORMAZIONE”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

“INFORMAZIONE”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

“ADDESTRAMENTO”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

## **2      PRESCRIZIONI GENERALI**

### **2.1      Misure Generali di Coordinamento da rispettare nei luoghi di lavoro**

L'Impresa Aggiudicataria, d'ora in poi denominata IA, si fa garante dell'osservanza di tutte le norme e leggi in vigore in materia antinfortunistica, sia per le persone che per le attrezzature impiegate.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente documento, il personale dell'IA garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale del Committente.

Sono state fornite al personale dell'IA informazioni dettagliate sulla natura delle attività svolte dal Committente e sui rischi specifici presenti nella sede del Committente e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto il Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del Contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'IA di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto dell'IA la sospensione delle attività al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E' compito e dovere della Direzione dell'IA garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti operando all'interno della sede del Committente e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento, nel POS e nei relativi allegati.

Il personale dell'IA avrà cura durante la permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di non intralciare in nessun modo le attività lavorative del Committente.

L'IA si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone o alle cose, rispondendo dell'operato dei propri dipendenti e dei danni che il Committente o terzi dovessero subire, in dipendenza del loro operato.

Il personale dell'IA è dotato e opportunamente addestrato all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alla tipologia dell'attività da svolgere e all'ambiente di lavoro.

L'IA ha l'obbligo, nel caso in cui in corso d'opera si vengano a creare situazioni di rischio o vi siano modifiche ai rischi e alle condizioni evidenziati, di comunicarlo tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o in sua assenza, al personale di riferimento e di sospendere immediatamente le attività.

L'IA comunica preventivamente al personale di riferimento eventuali rischi specifici che possono derivare dall'esecuzione dei servizi e provvedono a delimitare l'area interessata impedendone l'accesso al personale estraneo.

Si stabilisce inoltre che il responsabile operativo o il Preposto dell'IA per i servizi aggiudicati potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'IA è tenuta a segnalare al Committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile dell'esecuzione del Contratto e la sottoscrizione del Contratto stesso.

Sono dati per assodati i seguenti punti:

- L'IA, anche a seguito della verifica da parte del Committente in merito alla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato competente territorialmente, e del possesso e disponibilità di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'attività richiesta che di quelli del Committente, risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi aggiudicati.
- Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'IA, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'IA medesima.
- Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell'attività dell'IA (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08).
- Sono state fornite all'IA tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti.
- Restano a completo carico dell'IA, come previsto dal comma 3 dell'art.26 del D. Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attività.
- Le comunicazioni gestuali tra il personale dell'IA e del Committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08.

All'interno delle sedi è fatto divieto di:

- accedere ai locali nei quali il personale dell'IA non è autorizzato ad entrare per l'esecuzione dei servizi ovvero senza essere accompagnati dal personale di riferimento;
- utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura, macchine o materiali non in dotazione se non preventivamente autorizzati dal personale di riferimento;

- usare fiamme libere nei locali dove è presente il rischio di incendio;
- fumare, in qualsiasi locale e ambiente all'interno della sede del Committente, ai sensi della Legge 16 Gennaio 2003, n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori";
- abbandonare rifiuti dentro e fuori dei locali;
- fotografare e/o filmare senza autorizzazione;
- utilizzare locali di ristoro e servizi igienici diversi da quelli autorizzati.

L'IA si farà carico di informare e formare il proprio personale sul contenuto del presente documento come condizione indispensabile al buon fine del rapporto tra le parti.

**In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e delle misure di prevenzione disposte e comunque sempre in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, l'RSPP, o in sua assenza la persona di riferimento, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza del lavoro.**

## **2.2 Riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni**

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in appalto, il personale occupato dall'IA deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell'art 6 della Legge 123/07 e degli artt. 18-20-21-26 del D.Lgs. 81/08.

## **2.3 Prescrizioni generali antincendio**

L'IA deve prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di antincendio e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche.

L'IA deve essere informata sui nominativi dei responsabili per la gestione delle emergenze.

Prima dell'inizio delle attività è necessario consultare il "Piano di Emergenza" esposto sul quale sono illustrate le uscite di sicurezza, le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio.

## **2.4 Prescrizioni generali sui collegamenti degli impianti elettrici**

Prima dell'inizio delle attività, l'IA deve richiedere al Committente le informazioni relative all'impianto elettrico per potere inserire le proprie apparecchiature e comunicare eventuali configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.



### 3 FASI DI LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE

L'appalto prevede, per ciascun comune designato, due siti distinti e separati in cui effettuare le lavorazioni, come di seguito riportati in maniera semplificativa:

- Area 1: Area di cantiere esterna, riguardante la zona di installazione e messa in opera delle attrezzature oggetto di appalto in prossimità dei sottopassi individuati.

Nella suddetta area sarà presente la sola IA dell'appalto, quindi non sono presenti rischi da interferenze con altre ditte, Committente o terze parti. Pertanto, l'IA fornendo al Committente il proprio Piano Operativo per la Sicurezza, POS (che diviene parte integrante di questo documento a cui si allega), ha evidenziato per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi. Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell'IA ed oggetto di informazione ai lavoratori del Committente la cui attività lavorativa si svolge nei pressi dell'area interessata dalle lavorazioni esplicitate nel documento e/o interferisce con le medesime.

- Area 2: Area di installazione interna, riguardante i luoghi o uffici, individuati dai comuni interessati, in cui saranno installate le apparecchiature per il rilevamento, monitoraggio e segnalazione da remoto.

Esclusivamente alla suddetta Area 2, considerando la tipologia delle attività oggetto di appalto, sono state individuate tre fasi di lavoro principali:

- *Fase di trasporto*, inerente alla movimentazione e al trasporto dei materiali e/o delle attrezzature e/o apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività oggetto d'appalto.
- *Fase di lavoro*, inerente a tutte le attività da svolgere riportate nel Contratto, nel Progetto e nell'Offerta;
- *Fase di pulizia*, inerente alla raccolta dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi, quali ad esempio imballaggi non riutilizzabili, al loro trasporto all'esterno dell'azienda e alla pulizia delle aree di lavoro.

Per l'intero periodo necessario per l'installazione e la messa in opera delle apparecchiature oggetto di appalto, si cercherà, ove possibile, di evitare situazioni di interferenza tra l'IA, committente, e parti terze.

Per quanto esplicitato in precedenza, i possibili rischi da interferenze si possono avere tra:

- attività lavorative, del Committente e/o dei comuni individuati, presenti nei locali o uffici nei quali verranno installate le apparecchiature oggetto d'appalto per il rilevamento e segnalazione da remoto;
- attività lavorative di altre aziende e/o lavoratori autonomi presenti nei medesimi locali interessati da attività.

Non sono rischi interferenti e quindi non contemplati nel DUVRI quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

### 3.1 Prescrizioni generali relative alle singole fasi e individuazione delle interferenze

#### *Fase di trasporto*

ATTIVITÀ	RISCHI INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCARICO DI APPARECCHIATURE MATERIALI E ATTREZZATURE DI LAVORO.	L'AREA DI MANOVRA DEI MEZZI PUÒ ESSERE TEMPORANEAMENTE IMPRATICABILE O DISAGIATA.	LO SCARICO DELLE APPARECCHIATURE, DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DEVE ESSERE PORTATO A TERMINE IN TEMPI BREVI ALLO SCOPO DI NON INTRALCIARE GLI AMBIENTI DI LAVORO E/O DI PASSAGGIO OCCUPATI DAL PERSONALE DEL COMMITTENTE E PREVENTIVAMENTE CONCORDATO CON IL COMMITTENTE PER EVITARE INTRALCIO ALLE ORDINARIE ATTIVITÀ PRESENTI.
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE E DEI LOCALI DEL COMMITTENTE E/O DEI COMUNI INDIVIDUATI.	INGOMBRO DELLE AREE DI LAVORO E DI PASSAGGIO, PERDITA DEL CARICO.	LE APPARECCHIATURE, I MATERIALI E LE ATTREZZATURE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE TRASPORTATI NEI LORO CONTENITORI ORIGINALI, SE CIÒ NON È POSSIBILE, ACCERTARSI SEMPRE CHE I CONTENITORI SIANO IDONEI E CORRETTAMENTE ETICHETTATI.  POICHÉ POSSONO ESSERE PRESENTI VISITATORI O PERSONALE DEL COMMITTENTE, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A NON URTARE PERSONE O COSE DURANTE IL TRASPORTO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE.  GLI ASCENSORI E I MONTACARICHI SE PRESENTI, DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI CON LA MASSIMA ATTENZIONE PER NON INTRALCIARE E ARRECARRE DANNO A COSE E PERSONE.

#### *Fase di lavoro*

ATTIVITÀ	INTERFERENZE E RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (PREVENTIVA, CORRETTIVA, ECC.) DELLE APPARECCHIATURE NELLA SEDE DEL COMMITTENTE E/O DEI	POSSIBILE INTRALCIO DOVUTO ALLA PRESENZA, NEGLI UFFICI, DEL PERSONALE DEL COMMITTENTE.  PRESENZA DI ATTREZZATURE SUL LUOGO DI LAVORO.  PRESENZA DI CAVI LIBERI.  CADUTA DI OGGETTI E PICCOLI ATTREZZI DI LAVORO	L'IA PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITÀ DOVRÀ AVVISARE LE PERSONE PRESENTI NEGLI UFFICI E CONCORDARE EVENTUALI SPOSTAMENTI DI TAVOLI E SEDIE QUALORA POSSANO COSTITUIRE INTRALCIO ALL'ATTIVITÀ STESSA.  OGNI INTERVENTO SU APPARECCHIATURE RIGUARDANTE L'INSTALLAZIONE O LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO, IN ORARI CONCORDATI CON IL COMMITTENTE,

ATTIVITÀ	INTERFERENZE E RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>COMUNI INDIVIDUATI CON</p> <p>EVENTUALE INTERESSAMENTO</p> <p>DELL'IMPIANTO ELETTRICO</p>	<p>CON CONSEGUENTI OFFESE AL CORPO E AGLI ARTI.</p> <p>CONTATTO CON SOSTANZE O AGENTI IRRITANTI PER</p> <p>GLI OCCHI, PER LE MANI E PER LE MUCOSE DEL NASO E</p> <p>DELLA BOCCA, CON CONSEGUENTE REAZIONE</p> <p>ALLERGICA.</p> <p>INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DEI DISPOSITIVI E</p> <p>ATTREZZATURE ATTE AL RILEVAMENTO,</p> <p>MONITORAGGIO E SEGNALAZIONE DA REMOTO</p>	<p>POSSIBILMENTE IN ASSENZA DI PERSONALE DEL COMMITTENTE, FATTA ECCEZIONE PER I PREPOSTI.</p> <p>QUALORA SI RISCONTRINO ANOMALIE SULLE APPARECCHIATURE QUESTE VANNO MESSE IN SICUREZZA E IMMEDIATAMENTE SEGNALATO IL GUASTO ALL'INCARICATO DEL COMMITTENTE.</p> <p>L'ALLACCIAMENTO DELLE MACCHINE DEVE AVVENIRE SU PRESE ADEGUATE, CON L'INTERRUTTORE DI MANOVRA E QUELLO POSTO A MONTE, IN POSIZIONE APERTA.</p> <p>SI DEVE AVER CURA DI DISPORRE I CAVI PER L'ALIMENTAZIONE IN MODO CHE NON COSTITUISCANO INTRALCIO AL PASSAGGIO O CHE POSSANO ESSERE DANNEGGIATI.</p> <p>LE ATTREZZATURE DI LAVORO NON DEVONO MAI ESSERE LASCIATE INCUSTODITE SENZA PRIMA ESSERE STATE MESSE IN SICUREZZA. SULLA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE POSTO APPOSITO AVVISO CHE NE VIETI L'UTILIZZO.</p> <p>L'IA UTILIZZA PER I SERVIZI DA ESEGUIRE SOLO ATTREZZATURE DI SUA PROPRIETÀ. QUALORA QUESTE POSSANO COMPORTARE RISCHI PER GLI OCCUPANTI IL PLESSO (RUMORE, POLVERE, ECC.) AVVISA IL REFERENTE DEL COMMITTENTE E ADOTTA TUTTE LE MISURE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO.</p> <p>L'IA DEVE FORNIRE I MANUALI D'USO DELLE ATTREZZATURE NELLA LINGUA RICHIESTA.</p> <p>LA DISPOSIZIONE DEGLI ARREDI DEVE ESSERE TALE DA GARANTIRE L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA.</p> <p>IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PUÒ VIETARE L'USO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA IN DETERMINATI UFFICI O ACCONSENTIRE ALL'USO SOLO PREVIO ALLONTANAMENTO DAL POSTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE PER IL QUALE SUSSISTE IL RISCHIO DI REAZIONE ALLERGICA (AD ES. SI È A CONOSCENZA DI PERSONALE AFFETTO DA MALATTIA ASMATICA). ARIEGGIARE I LOCALI.</p> <p>QUALSIASI INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO E PER QUELLI CHE NON SIANO DI SEMPLICE MANUTENZIONE DEVE ESSERE RILASCIATA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.</p> <p>QUALORA SIA NECESSARIO INTERROMPERE L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA L'IA DEVE DARNE PREAVVISO AL REFERENTE DEL COMMITTENTE.</p> <p>NON SOVRACCARICARE LE PRESE.</p> <p>QUALORA SI RISCONTRINO ANOMALIE SULL'IMPIANTO ELETTRICO QUESTO VA MESSO IN SICUREZZA E IMMEDIATAMENTE SEGNALATO IL GUASTO ALL'INCARICATO DEL COMMITTENTE.</p> <p>PRESTARE CURA ED ATTENZIONE NELLE FASI DI EVENTUALE INSTALLAZIONE DI SUPPORTI, STAFFE O ALTI MANUFATTI CHE COMPORTINO USO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE (TRAPANI,</p>

ATTIVITÀ	INTERFERENZE E RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		MARTELLI, ECC...) CHE POSSANO CREARE RISCHIO PER IL PERSONALE PRESENTE. IN TAL CASO PREVEDERE APPOSITI D.P.I. E VALUTARE DI ALLONTANAMENTO DAI LUOGHI DEL PERSONALE NON ADDETTO ED ESTERNO.

### *Fase di pulizia del cantiere*

ATTIVITÀ	RISCHI INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI E LORO ALLONTANAMENTO.	PRESENZA DI SCARTI DA IMBALLAGGI O DELLE LAVORAZIONI CHE POSSONO INGOMBRARE I PASSAGGI, CAUSARE SCIVOLAMENTI E CADUTE.	<p>L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DOVRÀ AVVENIRE IN TEMPI BREVI ALLO SCOPO DI NON LASCIARE INVOLUCRI INCUSTODITI ALL'INTERNO DEGLI SPAZI FREQUENTATI DAL PERSONALE DEL COMMITTENTE, IN PARTICOLARE È FATTO DIVIETO DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEPOSITARE IMBALLAGGI, SCARTI VARI DI LAVORAZIONE E RIFIUTI IN ZONE VICINE A FONTI DI CALORE O FIAMME LIBERE, ACQUA, LUNGO LE VIE DI FUGA, DAVANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA E AI PRESIDII ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI);</li> <li>- ABBANDONARE IMBALLAGGI, SCARTI VARI DI LAVORAZIONE E RIFIUTI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI, SALVO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.</li> </ul>

## 3.2 Uso di attrezzature specifiche

Nell'esecuzione dei servizi l'IA utilizzerà attrezzature di sua proprietà od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

E' fatto obbligo all'IA garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., il Preposto dell'IA, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

### **3.3 Individuazione dei rischi da interferenze con altre imprese e/o lavoratori autonomi**

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei servizi, o immediatamente prima dell'inizio delle attività, dovessero cominciare contemporaneamente altri lavori non previsti, ad esempio di manutenzione straordinaria dello stabile, l'RSPP, o in sua assenza la persona di riferimento, potrà ordinare la temporanea sospensione delle attività per organizzare una riunione di coordinamento specifica al fine di valutare eventuali rischi da interferenze dovuti alla presenza contemporanea di più imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

### **3.4 Emergenze**

In caso di necessità /emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

### **3.5 Disposizioni finali**

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- L'IA dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel Contratto di appalto.
- L'IA dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- L'IA dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nelle scarpe antinfortunistica e, all'occorrenza, del vestiario ad alta visibilità con bande rifrangenti e del casco protettivo.
- L'IA dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente.
- Il personale dell'IA dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verifichino situazioni di potenziale pericolo, con l'obbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori o macchine operatrici in movimento ed alla merce degli stessi eventualmente trasportata, ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso.
- Sia da parte del Committente che dell'IA non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone.
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'IA, quanto necessario per proseguire le attività in sicurezza.
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente.

- Il personale dell'IA dovrà segnalare al personale del Committente e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori.
- Il personale dell'IA dovrà operare tenendo sempre presente il divieto di sostare o transitare sotto carichi sospesi, l'obbligo di utilizzare scale rispondenti ai requisiti di sicurezza prescritti con particolare riferimento ai calzari antidrucciolo ed adeguati trabattelli, con il divieto assoluto di operare ad altezze superiori ai 2 m senza imbracatura e sollevare a mano colli o materiali di peso superiore a 30 kg o, comunque, di ingombro voluminoso e di non facile presa.
- Il personale dell'IA dovrà infine attenersi a tutto quanto previsto nel PSS e nel POS, elaborati dall'IA medesima, rispetto ai quali l'IA attesta di aver fornito al proprio personale adeguate formazione ed informazione.

## 4 COSTI DELLA SICUREZZA

Non sono previste interferenze tali da giustificare oneri alla sicurezza aggiuntivi a quelli derivanti dalla valutazione dei rischi delle specifiche attività da riportare nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui se ne è già tenuto conto nella determinazione dell'importo dei servizi manutentivi.

Tali costi, che saranno dettagliati a cura dell'IA secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli atti di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno anche tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento.

La valutazione complessiva dei costi della sicurezza dovrà tenere conto indicativamente anche delle seguenti voci (se presenti), relative all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all'art. 7 del D.P.R. 222/03:

- Apprestamenti (ponteggi, trabattelli ecc.);
- Misure preventive e protettive e D.P.I.;
- Impianti necessari (antincendio, scariche atmosferiche ecc.);
- Segnaletica di sicurezza, presidi pronto soccorso ecc.;
- Procedure previste per motivi di sicurezza;
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi ecc..

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative dell'IA in coordinamento con le attività lavorative presenti nella sede del Committente.

Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi dovuti alle interferenze, il Committente ha ritenuto altresì necessario accertarsi dell'effettiva consapevolezza dei lavoratori dell'IA come espresso al successivo punto 5.3.

## **5 CONCLUSIONI**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro Committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

### **5.1 Implementazione**

All'IA è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei servizi, l'IA si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

### **5.2 Validità e revisioni**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del Contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto, il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto d'Appalto o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

### **5.3 Dichiarazioni**

L'IA dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti. Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

## SOTTOSCRIZIONI

### *Committente*

COMMITTENTE	DATORE DI LAVORO	FIRMA
<i>Regione Basilicata-Dipartimento Presidenza Ufficio Protezione Civile</i>		

### *Impresa Aggiudicataria*

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'IA dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

IMPRESA Aggiudicataria	DATORE DI LAVORO	FIRMA